

PRIMOPIANO

IERI IN SENATO VIA LIBERA ALLA LEGGE, PROPOSTA DA STEFANI (LEGA), CHE ESTENDE IL LEGITTIMO IMPEDIMENTO: IL TESTO VA ALLA CAMERA. REMISSIONE IN TERMINI PER LA SALUTE DEI FIGLI

GENNARO GRIMOLIZZI

L'iter parlamentare in materia di legittimo impedimento del difensore, con integrazioni che interessano il codice di procedura civile e il codice di procedura penale, prosegue, e il traguardo si avvicina. Il Senato ha approvato ieri il disegno di legge n. 729 riguardante i casi in cui il difensore è impossibilitato a essere presente in udienza penale per legittimo impedimento «proprio, della prole o dei familiari per comprovati motivi di salute». Viene inoltre introdotta la possibilità di remissione in termini e di rinvio dell'udienza nel processo civile. Il testo, composto da tre articoli, ha ottenuto a Palazzo Madama 84 voti favorevoli, mentre sono state 48 le astensioni e nessun voto contrario. Ora toccherà alla Camera procedere all'esame del ddl.

Le norme sul legittimo impedimento del difensore mirano a mettere sullo stesso piano, conferendo pari dignità, giudici e avvocati nell'esercizio delle loro funzioni. I giudici possono rinviare anche più volte le udienze per impedimenti personali. Discorso diverso per gli avvocati, per i quali una situazione familiare improvvisa non giustifica la richiesta di un rinvio. A breve, però, le cose potrebbero cambiare. Il difensore dovrà dimostrare con idonea certificazione di essere incorso in decadenze per causa a lui non imputabile, o comunque derivante da caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o gravidanza, per assistenza a figli, familiari con disabilità o grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato. In questi casi (**articolo 1 del ddl**) l'avvocato è rimesso in termini con provvedimento dal giudice o, prima della costituzione delle parti, dal presidente del Tribunale. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto. **L'articolo 2** riguarda invece la possibilità per l'avvocato che non compare in udienza, sempre per comprovati motivi (caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio, ma anche particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza, per assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare), di ottenere dal giudice il rinvio dell'udienza.

Il risultato conseguito ieri deriva pure dalla tenacia dell'avvocatura. **Francesco Greco**, presidente del Consiglio nazionale forense, esprime «grande soddisfazione per l'approvazione, da parte del Senato, del disegno in tema di legittimo impedimento del difensore». Da via del Governo Vecchio l'attenzione è stata sempre massima. «Questo importante provvedimento – commenta Greco –, frutto di un costante impegno del Cnf, riconosce e tutela il diritto degli avvocati a svolgere il proprio ruolo senza pregiudicare il diritto alla difesa dei cittadini. Il testo ora passerà alla Camera

Avvocati, tutele rafforzate. Greco: «Era doveroso»

Il presidente del Cnf: «Riconoscimento importante innanzitutto per i diritti dei nostri assistiti»

dei deputati per la seconda lettura, in attesa di essere definitivamente approvato». Il lavoro degli avvocati acquisisce maggiore considerazione. «Con il ddl – aggiunge Greco – si estende la possibilità di ottenere il rinvio dell'udienza penale per motivi legati alla salute dei figli o dei familiari dell'avvocato, garantendo una maggiore attenzione alle esigenze personali e familiari. Inoltre, viene

introdotta la remissione in termini nel processo civile e la possibilità di rinvio delle udienze per cause di forza maggiore, malattia improvvisa, infortunio, gravidanza o per la necessità di assistenza ai figli e familiari con disabilità o affetti da gravi patologie. Questo risultato rappresenta un riconoscimento fondamentale per gli avvocati e, soprattutto, per i diritti dei loro assistiti. La tutela



■ AL VIA OGGI LA DUE GIORNI PROMOSSI DALL'UNIONE REGIONALE DEGLI ORDINI E DAL COA DI ROMA

Congresso giuridico forense del Lazio, dibattito sul futuro della professione

Oggi e domani, a Roma (presso l'Auditorium Conciliazione), si svolgerà il 1° Congresso giuridico forense del Lazio. Diversi gli obiettivi che si prefigge questo importante appuntamento. Tra questi la condivisione di conoscenze ed esperienze per consentire agli avvocati, ai magistrati, agli accademici e ai professionisti del settore legale di confrontarsi attraverso la presentazione di relazioni, workshop, seminari e discussioni. Spazio anche all'aggiornamento sulle ultime tendenze e sugli sviluppi del settore giuridico, che richiedono costante attenzione da parte dei professionisti. I lavori saranno aperti questa mattina da Paolo Nesta (presidente del Coa di Roma). La prima

sessione di lavoro verrà moderata da David Baccetti (presidente dell'Unione degli Ordini Forensi del Lazio). Interverranno, tra gli altri, Margherita Cassano (prima presidente della Corte suprema di Cassazione), Luigi Salvato (procuratore generale presso la Corte di Cassazione), Francesco Greco (presidente del Consiglio nazionale forense), Mario Scialla (coordinatore dell'Organismo congressuale forense), Giuseppe Meliàdo (presidente della Corte di Appello di Roma), Giuseppe Amato (procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma), Roberto Reali (presidente del Tribunale di Roma), Tommaso Miele (presidente aggiunto della Corte dei Conti e

presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti del Lazio) e Gabriella Palmieri Sandulli (avvocato generale dello Stato). Il professor Guido Alpa (ordinario di Diritto civile all'università di Roma "La Sapienza") terrà una lectio magistralis sulle "Nuove frontiere della responsabilità civile". Nel pomeriggio, l'avvocato Franco Coppi (professore di Diritto penale alla "Sapienza") si soffermerà sul tema "L'avvocatura ieri, oggi e domani". Nella seconda giornata, domani, sono previsti gli interventi di Francesco Paolo Sisto (viceministro della Giustizia) e Fabio Pinelli (vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura). «Siamo molto orgogliosi – dice il presidente dell'Ordine degli avvocati di Roma Paolo Nesta – di aver organizzato il primo Congresso giuridico forense del Lazio, dedicato al futuro della giustizia e al ruolo dell'avvocatura. Si tratta di un lavoro frutto della collaborazione, sempre proficua, con l'Unione degli Ordini

delle esigenze personali e familiari dei difensori è imprescindibile per garantire un esercizio sereno della professione forense».

La senatrice Erika Stefani (Lega) ha firmato per prima il testo sul legittimo impedimento del difensore. «Questo – dice al Dubbio – è un disegno di legge che, seppur costituito da pochi articoli, è a nostro avviso un passo in avanti per un giusto processo e per raggiungere dei livelli di maggiore riconoscimento delle pari opportunità. La nostra Costituzione sancisce che la difesa è un diritto inviolabile, diritto di cui nel processo l'avvocato è latore. All'avvocato, infatti, la cui figura nell'immaginario è oggetto di critiche, va riconosciuta per contro l'importanza fondamentale all'interno del processo e del sistema stesso della giustizia. La professione forense richiede l'osservanza di termini e scadenze, il cui mancato rispetto comporta non solo eventuali profili di responsabilità professionale, ma inficia, anche e soprattutto, la tutela dei diritti della parte assistita. Con questo disegno di legge eventuali eventi personali, che possono colpire l'avvocato, non producono effetti negativi sulla posizione della parte».

Non manca da parte di Stefani una considerazione sulle diverse sensibilità emerse a Palazzo Madama nell'esame del ddl. «Dispiace – sottolinea la senatrice del Carroccio – aver sentito nel corso del dibattito che la norma potrebbe consentire manovre elusive, strumentali o in malafede da parte di colleghi: in primis è richiesta la presentazione di comprovante certificazione, e comunque soccorre poi la deontologia professionale, doverosa ispiratrice della condotta dell'avvocato».

Il riferimento è con tutta probabilità alla singolare posizione della senatrice 5 Stelle Ada Loproaito. La capogruppo pentastellata in commissione Giustizia al Senato è anche avvocatessa, e nutre addirittura timori sull'applicazione delle norme che potrebbero entrare in vigore. «Questo ddl – ha affermato durante la dichiarazione di voto – avrebbe meritato un supplemento di riflessione. Il testo, così come formulato, si presta, da un lato, a comportamenti opportunistici da parte dell'avvocato e, dall'altro, espone il professionista a una grande incertezza dovuta all'arbitrio del giudice nel valutare la richiesta. Per come è stata scritta la norma o non verrà mai concesso il legittimo impedimento, e quindi risulterà inutile, ovvero aumenteranno a dismisura i casi in cui verrà concesso, con conseguente paralisi dell'attività giurisdizionale».

Il senatore Marco Silvestroni (Fdi) rileva che «con questo ddl, soprattutto grazie al lavoro della commissione Giustizia, possiamo colmare un vuoto legislativo del diritto alla difesa». Soddisfazione viene espressa dal **capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia, Pierantonio Zannetti**: «Il ddl colma finalmente una lacuna del nostro ordinamento e, pur riferendosi a una fattispecie specifica, si inserisce nella più generale volontà di tutelare il cittadino, assicurando la parità tra difesa e accusa davanti al giudice».

forensi del Lazio, presieduta dal collega David Baccetti. Sono certo che sarà una occasione importante di dialogo e confronto con le istituzioni e la società civile sul ruolo della professione forense. Inoltre, grande spazio sarà dato alla formazione professionale, considerati i tanti momenti di approfondimento».

Nell'Auditorium Conciliazione giungeranno avvocati di tutta la regione, come sottolinea Nesta: «Abbiamo oltre 3mila iscritti. Questo numero dimostra l'attenzione dell'avvocatura capitolina e laziale ed è un motivo di orgoglio per tutti noi. Ci saranno illustri ospiti, come i professori Guido Alpa e Franco Coppi, che terranno lezioni su temi di strettissima attualità. Abbiamo avuto un riscontro positivo dalle istituzioni e dalla magistratura, dato che ci saranno oltre venti indirizzi di saluto. L'avvocatura è pronta ad affrontare le sfide del presente e del futuro, prima di tutto a difesa della Costituzione. Sarà un congresso giuridico che verrà ricordato per i contenuti di livello e le proposte che emergeranno».

GEN. GRI.

DOPO LE MISURE PATRIMONIALI, ALL'ATTENZIONE DELLA CORTE DI STRASBURGO GRAZIE AL RICORSO DEI CAVALLOTTI, TOCCA AGLI ATTI DEI PREFETTI

Interdittive antimafia nel mirino della Cedu: dubbi sulla “prevenzione” che nasconde una “pena”

Vacillano, davanti ai giudici europei, le norme che colpiscono anche le imprese vittime dei boss

FABRIZIO COSTARELLA E COSIMO PALUMBO*

Anche le interdittive antimafia sono finite al vaglio della Cedu. Nei prossimi mesi, infatti, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sarà chiamata a pro-

Ora, finalmente, i Giudici convenzionali pongono al Governo Italiano dei quesiti ai quali sarà difficile dare una risposta convincente, rispetto all'effettivo carattere delle misure di prevenzione e alla rispondenza del procedimento ai canoni del giusto processo.

Vuol sapere, innanzitutto, la Corte di Strasburgo se i ricorrenti abbiano avuto la possibilità di sottoporre le loro contestazioni a un “tribunale” con “piena giurisdizione” ai sensi dell'agiusprudentia sviluppata dalla Cedu in relazione all'articolo 6§1 della Convenzione, e se le norme applicate nel caso di

nunciarsi sulla rispondenza ai principi convenzionali non solo delle misure di prevenzione personali e patrimoniali ablativo, disposte dalla Autorità giudiziaria, ma anche di quelle amministrative, quale è l'informativa interdittiva antimafia. Un'altra peculiarità della prevenzione, infatti, è di non essere presidiata pienamente dalla riserva di giurisdizione, con conseguenti asimmetrie nella valutazione dei presupposti applicativi delle misure.

L'interdittiva, in particolare, viene emessa dal prefetto quando questi abbia sospetti di “tentativi” di infiltrazioni mafiose nell'impresa, al fine di inibire all'imprenditore ogni contratto ed ogni contatto con la Pubblica amministrazione. Gli effetti sono però più ampi, determinando usualmente la revoca degli affidamenti bancari e, di conseguenza, la cessazione dell'impresa. Limitato è poi il sindacato del Tar, giudice competente a decidere sui ricorsi avverso l'interdittiva, il quale, pur disponendo in questa materia di un sindacato di merito, spesso si arresta a quello di legittimità proprio della valutazione dei vizi dell'atto amministrativo, senza affrontare la congruità logico-ricostruttiva della motivazione dello stesso.

specie, contenute nel decreto legislativo 159 del 2011, costituiscono una base giuridica sufficientemente accessibile, chiara e prevedibile, secondo le autorevoli indicazioni contenute nella nota sentenza De Tommaso. Ma, soprattutto, i giudici convenzionali chiedono all'Italia se l'ingerenza nella attività dell'impresa sia proporzionata, alla luce della interpretazione dei giudici nazionali dell'articolo 86 del decreto legislativo 159/2011, stante la tendenzialmente illimitata durata nel tempo di questa misura di prevenzione, non a torto definita un “ergastolo imprenditoriale”. La Corte europea dei Diritti dell'Uomo ha colto evidenti profili di contrasto della normativa nazionale con i principi convenzionali, stante la indeterminazione delle condizioni che possono consentire al prefetto di emettere il provvedimento interdittivo, che, incidendo sulla libertà di iniziativa economica (garantita dall'articolo 41 della Costituzione), dovrebbe invece essere ancorato a basi legali chiare, precise, predeterminate e prevedibili. La norma nazionale, invece, fa riferimento a “tentativi di infiltrazioni mafiose”. Espressione del tutto generica e oscura, idonea a consentire (come difatti avviene) una tale anticipazione

della soglia di intervento statale, da determinare l'aggressione non solo degli imprenditori “compiacenti”, ma anche di quello “soggiacenti”, vittime, cioè della pervasività criminale mafiosa. Ma i giudici di Strasburgo si domandano anche se l'interdetto goda di un diritto di difesa effettivo, che possa essere esplicito avanti ad un giudice dotato di pieni poteri di cognizione. Il riferimento a principi quali “precisione” e “prevedibilità (corollari della legalità formale), “effettività della difesa” e, soprattutto, “proporzionalità” è, nella sostanza, un refrain rispetto alle ordinanze interlocutorie rese nei procedimenti Cavallotti e Macagnino+27, in tema, rispettivamente, di pericolosità sociale qualificata e generica. Si tratta di principi – la proporzionalità, in particolare – che evocano il concetto di sanzione penale. Il sospetto che la Cedu sembra nutrire sull'effettivo carattere delle misure di prevenzione pare essere proprio questo: se esse abbiano davvero natura amministrativa, ovvero possano e debbano essere considerate “pena”.

Le domande poste al Governo Italiano sembrano convergere verso una decisione che, a differenza di quanto accaduto in passato, potrebbe riconoscere carattere punitivo alle misure di prevenzione, con conseguente loro assoggettamento a tutte le regole della “materia penale”, sostanziale e processuale. Fino ad oggi, il riconoscimento di un carattere non penale e la affermazione di finalità preventive hanno fatto passare in secondo piano l'enorme grado di afflittività che contraddistingue le misure di prevenzione. I dubbi espressi nelle ordinanze interlocutorie, tuttavia, fanno sperare che la Corte europea non si accontenti più, come in passato, della “lettura” dello strumento di prevenzione elaborata dalla giurisprudenza nazionale, ma intenda invece studiarne e valorizzarne la sostanza e gli effetti, per denunciarne il versante più marcatamente punitivo, denunciando queste misure nella loro reale dimensione di pene senza condanna.

* Osservatorio Misure patrimoniali e di prevenzione dell'Unione Camere penali italiane